SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1795)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1986

Celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge recepisce il serio impegno del Governo italiano di fronte ad una iniziativa della Comunità economica europea, che ha designato la città di Firenze città europea della cultura per l'anno 1986, che onora profondamente la cultura e l'arte italiana.

Lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, non può non partecipare attivamente all'eccezionale avvenimento, tra l'altro scaturito da una precisa proposta del Governo in ambito CEE.

Il disegno di legge, quindi, risponde alla necessità che l'iniziativa non rimanga circoscritta ad un numero ristretto di enti, ambienti e gruppi, ma si realizzi mediante attività ed iniziative volte alla valorizzazione della civiltà europea contemporanea, richiamandosi ai valori universali della cultura rinascimentale dei quali certamente Firenze è depositaria.

Lo stanziamento, in considerazione della rilevante mole dei progetti che si prefigge di perseguire, è di entità contenuta. Infatti, il solo restauro dei beni culturali e ambientali, pubblici e privati, di una città quale Firenze richiederebbe risorse finanziarie molto più consistenti, che dovrebbero essere approntate in sede di predisposizione di provvedimenti di carattere generale e, quindi, non in questa sede.

Ciò nonostante si ritiene che il finanziamento previsto permetterà una degna cele-

brazione dell'evento anche con la realizzazione di selezionati e qualificati interventi di restauro dei beni culturali, oltre ad attività artistiche, che non sarebbero effettuabili con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, notoriamente esigui.

In particolare, con l'articolo 1, si prevede l'adozione di un programma delle iniziative.

Le iniziative comprendono, tra l'altro, attività congressuali, attività espositive e scientifiche a carattere internazionle, nonchè altre attività culturali che pongono in evidenza il carattere europeo della città di Firenze.

È altresì previsto un potenziamento delle attività svolte da musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altre istituzioni culturali interessate, per far fronte al prevedibile maggior afflusso turistico e per rendere solenne l'eccezionale avvenimento.

L'articolo 2 riguarda lo stanziamento e la copertura finanziaria della iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986, il Ministro per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al Comune di Firenze per quelle promosse dal Comune medesimo o dall'apposito comitato per la celebrazione.

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano la realizzazione ed il completamento di istituti museali e di ricerca nel campo artistico, il restauro di beni culturali pubblici e privati, i relativi studi e ricerche, nonchè le connesse attività congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, adotta e definisce il programma delle attività e delle iniziative.

Art. 2.

1. All'onere di lire 15 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disposizioni in materia di calamità naturali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.